

REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 19 dicembre 2007.

Esecutiva il 07 gennaio 2008

Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 20 dell'8 febbraio 2010

Esecutiva il 28 febbraio 2010

Il presente regolamento si sostituisce a quello approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 28.06.1994 che quindi risulta abrogato.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e contenuto del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano l'applicazione nel Comune di Macerata dell'imposta di pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei Capi I e II del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, in prosieguo denominato "Decreto 507".
2. Disciplinano inoltre le modalità per le installazioni dei mezzi pubblicitari e relativi impianti, come successivamente definiti, che siano installati lungo le vie o in vista di esse, su aree pubbliche, di uso pubblico o private ai sensi del Codice della Strada (decr. Leg.vo 30/04/92 n. 285), del regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n. 495) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il presente Regolamento si pone lo scopo di unificare e semplificare i procedimenti relativi nell'ambito della tutela dei valori storico-architettonici, dell'ambiente urbano e paesaggistico del territorio comunale.
4. Per la pubblicità relativa alle professioni sanitarie si rimanda la normativa specifica che ne disciplina l'esercizio. (L. n. 5/2/92 n.175 e succ. modifiche ed integrazioni).

Art. 2

Nozione di centro abitato

1. Ai fini del presente regolamento si assume come definizione di "centro abitato" quella fornita dal C.d.S.
2. I centri abitati esistenti sul territorio comunale sono individuati e delimitati con apposita deliberazione del Consiglio comunale, come disposto dall'art. 4 del C.d.S. e come evidenziato da apposita segnaletica.

Art. 3

Imposta e diritti comunali

1. La pubblicità, entro l'ambito del territorio comunale, si effettua a diretta cura degli interessati, previa la prescritta autorizzazione dell'Ente competente, ove prevista, e comporta, per il solo fatto della sua diffusione o esposizione, il pagamento della relativa imposta comunale di cui al D. Lgs. 507/93.
2. L'installazione di impianti e mezzi pubblicitari comporta altresì la corresponsione di una tassa per la concessione del suolo pubblico, quando necessaria, nonché il pagamento di un corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e dei diritti di esame e spese di sopralluogo oltre ad eventuali garanzie.

3. In mancanza della prescritta autorizzazione comunale e nel caso in cui l'interessato proceda o abbia comunque proceduto all'esposizione, lo stesso è in ogni caso tenuto a corrispondere il relativo tributo e la pubblicità è da considerarsi abusiva a tutti gli effetti, rendendosi applicabili le sanzioni ed i provvedimenti previsti dal Codice della Strada, dal Titolo V del presente Regolamento e dal D. Lgs. n. 507/1993.
4. Costituiscono un servizio di esclusiva competenza comunale le pubbliche affissioni nelle quantità e posizioni previste sia dal Titolo V del presente Regolamento che dal "Piano Generale dei mezzi e degli impianti pubblicitari". Tale servizio comporta il pagamento di un diritto per le prestazioni effettuate dal Comune a favore del committente; il procedimento e le modalità sono disciplinati dal Titolo IV.

TITOLO II

IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI – DEFINIZIONI

Art. 4 Definizioni

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.
2. E' da considerare generalmente "impianto pubblicitario o di propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, comprendente nel suo insieme sia il messaggio pubblicitario propriamente detto che la struttura, qualunque essa sia, destinata a sostenerlo.
3. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, la targa, il pannello e simili a carattere permanente, installata esclusivamente nella sede o nelle pertinenze di un esercizio commerciale di una industria, arte, professione o attività a cui si riferisce, così come definite dall'art. 16, co. 2, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati, indicazione che può essere generica o specifica della merce venduta o fabbricata o del servizio prestato in via principale; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
4. E' da considerare "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque in un raggio di 5 Km.; non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
5. Si definisce "cartello" quel manufatto monofacciale o bifacciale, diverso dalla preinsegna, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi

pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

6. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.
7. Si definisce "striscione" il mezzo pubblicitario realizzato in tela o pvc, monofacciale o bifacciale che, se posto a cavallo della sede stradale, può essere installato esclusivamente su impianti di proprietà del Comune. Non può essere in nessun caso luminoso, né per luce propria, né per luce indiretta.
8. Si definisce "locandina" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità; se posizionato sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido.
9. Si definisce "stendardo o gonfalone" il mezzo pubblicitario in tela o in PVC di dimensioni standard cm. 100x140 o 120x180 o 130x190, con due stecche di sostegno applicate al lato superiore e inferiore.
10. Si definisce "bandiera" l'elemento bidimensionale in tela, privo di rigidità, ancorato ad un palo di sostegno lungo uno solo dei suoi lati, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari su una o entrambe le facce.
11. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
12. Si definisce "poster" la struttura monofacciale avente, di norma, dimensioni di mt. 3 x 6, che può anche essere costituita da un insieme di manifesti affissi su apposite strutture di sostegno.
13. Si definisce "vetrina" o "bacheca" l'elemento costituito da un supporto rigido, eventualmente chiuso da uno sportello in vetro, destinato all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di Enti pubblici o d'interesse pubblico, partiti politici, associazione di varia natura, per la propaganda di pubblici spettacoli o di attività turistico-produttive o di attività commerciali.
14. Si definisce "gigantografia" l'elemento bidimensionale, monofacciale, privo di rigidità e non illuminato, che occupa tutta la superficie di ponteggi o recinzioni di cantiere ed è a questi opportunamente ancorato.
15. Si intende per "sponsor" quel soggetto giuridico, ente o azienda, che destina risorse economiche per finanziare iniziative, opere e manufatti pubblici ovvero aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di farsi pubblicità.
16. Si definisce "vetrofania" la scritta con caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o marchi, fissata su superfici in vetro, anche con pellicole adesive. E' fatto divieto di realizzarle con lettere adesive precarie o disordinate.

17. Si intende per “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale e recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
18. Nel concetto di “altri mezzi pubblicitari”, così come definiti nel presente regolamento e in quello di attuazione del C.d.S. rientrano tutti gli impianti e le strutture finalizzate alla pubblicità e/o propaganda che non sono stati precedentemente specificati.
19. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato «sulla strada», quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale, delle fasce di pertinenza e di rispetto della stessa.
20. Si definisce in «vista della strada» quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla Tabella II 16, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggiori dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario.
21. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente, si applica invece in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di impianti la cui particolare forma costituisca di per se messaggio pubblicitario;
 - b) nel caso degli impianti luminosi;
 - c) nel caso di cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario.
22. E' da qualificare “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, emergenze naturali.

Art. 5 Pubblicità permanente

1. La pubblicità permanente è quella esposta per periodi di tempo superiori a 3 mesi solari e consecutivi e deve essere effettuata utilizzando strutture saldamente ancorate a terra o a muro tali da avere evidenti caratteristiche di stabilità.

Art. 6 Pubblicità temporanea

1. E' definita pubblicità temporanea la pubblicità effettuata per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi, con esclusione della propaganda relativa a manifestazioni a carattere socio-culturale.
2. L'esposizione dei mezzi pubblicitari temporanei è consentita per la promozione di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali ed è limitata al periodo di svolgimento degli eventi ed iniziative, oltre che alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive.

3. La pubblicità temporanea è effettuata utilizzando i mezzi pubblicitari di cui al capo VIII del Titolo III.

TITOLO III IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI – NORME E DISCIPLINA

CAPO I ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Art. 7

Piano generale degli impianti

1. In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D.L.vo 507/93, è istituito il «Piano Generale degli Impianti Pubblicitari», definito in breve «Piano» nel presente regolamento.
2. Le finalità del Piano sono:
 - a) Realizzare e razionalizzare un'adeguata rete di impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette;
 - b) Prevedere gli indirizzi esecutivi e generali per la installazione degli impianti pubblicitari nel territorio comunale;
 - c) Prevedere gli indirizzi esecutivi e generali per la installazione della segnaletica stradale pubblicitaria (segnali di avviamento alle attività pubblicizzate);
 - d) Armonizzare la installazione di impianti pubblicitari e le altre forme di pubblicità, alle caratteristiche architettoniche, urbane e sociali della città;
 - e) Ridurre al minimo le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni.
3. A tale scopo, nel Piano sono rispettati i «criteri» indicati nel presente regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento edilizio o altri strumenti normativi in materia urbanistico-edilizia.
4. Il Piano provvede inoltre alle determinazioni di cui all'art. 51 comma 6 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada relativamente ai parametri per la individuazione degli spazi ove è consentita la installazione degli impianti pubblicitari e ove possibile l'individuazione degli spazi stessi, nonché, le percentuali massime utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

Art. 8

Pianificazione delle pubbliche affissioni

1. In attesa della definizione del Piano Generale degli Impianti potrà essere adottato un programma di installazione degli impianti delle pubbliche affissioni che definirà localizzazione, caratteristiche e dimensioni degli stessi.

Art. 9

Pubblicità effettuata in spazi od aree comunali

1. In attesa dell'adozione del Piano generale degli Impianti con atto della G.M. vengono individuate le zone all'interno delle quali è possibile effettuare pubblicità in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune.
2. Con medesimo provvedimento viene stabilito il canone di affitto o di concessione dovuto, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata nelle zone individuate, da corrispondere unitamente all'imposta prevista per legge.
3. E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

CAPO II DISCIPLINA GENERALE

Art. 10

Norme comuni

1. Lungo le strade o in vista di esse, è vietato collocare mezzi pubblicitari e sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per dimensione, forma, colore, disegno o ubicazione possano generare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso detti impianti non devono costituire ostacolo o impedimento per la circolazione delle persone invalide.
2. Tutti gli impianti e mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento nonché ad eventuali cedimenti del suolo ed essere saldamente ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione.
3. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in nessun caso può essere quella di triangolo o disco tale da generare confusione con la segnaletica stradale.
4. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso del colore rosso che non può essere utilizzato come colore di sfondo o prevalente, con esclusione della riproduzione di marchi depositati; in questo caso il mezzo pubblicitario dovrà avere una superficie massima di mq. 1,00. L'abbinamento dei colori non deve generare confusione con quelli utilizzati nella segnaletica stradale.
5. Il presente regolamento si applica anche ai mezzi pubblicitari installati nelle sedi ferroviarie e su beni demaniali o patrimoniali delle Ferrovie dello Stato e della Rete Ferroviaria Italiana, limitatamente alle facciate e/o ai messaggi pubblicitari visibili dalle strade.

Art. 11
Limitazioni e divieti

1. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari:
 - a) sulle corsie esterne delle carreggiate, sulle cunette e pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) in corrispondenza delle curve come definite dall'art. 3 comma 1. 20 del C.d.S. ed in tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - e) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - f) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - g) sulle scarpate stradali ascendenti aventi pendenza superiore ai 45°;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - i) sui cigli stradali e sui bordi dei marciapiedi;
 - j) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - k) sui luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, salvo deroga di cui al successivo comma 4.;
 - l) sui muri di cinta dei cimiteri;
 - m) lungo i viali di circonvallazione delle mura urbane con esclusione delle insegne di esercizio poste in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati e di quella inserita negli impianti di servizio.
2. Nei parchi e nei giardini è consentita la pubblicità mediante tende, gazebo, insegne di esercizio effettuata da pubblici esercizi o attività di ristorazione esistenti negli stessi.
3. Lungo i viali di circonvallazione delle mura urbane potranno comunque essere installati mezzi pubblicitari di interesse pubblico e inerenti a manifestazioni ed eventi di carattere culturale.
4. Lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità di beni paesaggistici potranno essere autorizzate installazioni di cartelli e altri mezzi pubblicitari previo parere favorevole dell'amministrazione competente sulla compatibilità della collocazione e della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 42/2004.
5. L'installazione di mezzi pubblicitari su immobili vincolati è subordinato al relativo nulla-osta dell'autorità competente. In caso di richieste di installazione su fabbricati individuati dal Comune come di particolare pregio architettonico, in relazione alla tipologia dello strumento pubblicitario, il servizio competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere il parere della commissione edilizia integrata.
6. E' vietato l'uso di proiettori laser.
7. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente predisposti.
8. E' vietata la collocazione e l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o essenze arboree, sulla segnaletica stradale e sugli impianti d'illuminazione con esclusione, per questi ultimi, degli impianti oggetto di autorizzazione per l'affissione di gonfaloni, rilasciata dal competente servizio.

9. E' vietato utilizzare sugli impianti pubblicitari lo stemma del Comune di Macerata, la bandiera italiana, quella dell'Unione Europea e quella di Stati Esteri; fanno eccezione le pubblicità relative a manifestazioni ed iniziative patrocinate da Enti pubblici. E' altresì vietato l'utilizzo delle suddette bandiere fuori dalle forme istituzionali.
10. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione non parallela al senso di marcia dei veicoli.
11. Entro i centri abitati del territorio comunale, è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, posti in posizione non parallela al senso di marcia dei veicoli aventi un periodo di variabilità inferiore a 30 secondi.

Art. 12

Luminosità e illuminazione dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari, ove consentito, possono essere luminosi:
 - per luce diretta, ovvero mediante illuminazione interna;
 - per luce propria derivante dalle singole lettere del tipo scatolare o tubi al neon;
 - per luce indiretta, ovvero mediante sorgente luminosa esterna.
2. Nei casi di illuminazione indiretta la sorgente luminosa esterna dovrà interessare il solo mezzo pubblicitario, non creare disturbo alla visibilità viaria e non interferire col sistema della pubblica illuminazione.
3. Le sorgenti luminose ed i mezzi pubblicitari luminosi per luce diretta o indiretta posti lungo o in vista delle strade, sia fuori che dentro i centri abitati, non possono avere luce intermittente, né d'intensità luminosa superiore a 150 candele per m o che, comunque, provochi abbagliamento.
4. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
5. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie.
6. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non possono avere luce intermittente.
7. Per gli impianti collocati all'interno del centro storico e nelle aree interessate da piani di riqualificazione il tipo di illuminazione consentita è quella prevista da agli art. 18 e 19 del presente regolamento, o delle previsioni dei piani di riqualificazione adottati successivamente.
8. Ai sensi del presente regolamento, nei casi in cui si prevede che il mezzo pubblicitario non possa essere luminoso, deve intendersi vietata ogni forma d'illuminazione, sia diretta che indiretta.

Art. 13
Distanze

1. Il posizionamento degli Impianti Pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati, deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime di cui all'art. 51, commi 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di esecuzione del Codice della Strada:
 - a) 3 m. dal limite della carreggiata;
 - b) 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) 150 m. prima dei segnali d'indicazione;
 - f) 100 m. dopo i segnali d'indicazione;
 - g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve, come precedentemente definite;
 - h) 250 m. prima delle intersezioni;
 - i) 100 m. dopo le intersezioni;
 - j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.
2. Il posizionamento degli Impianti Pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, all'interno dei centri abitati e nei tratti di strada extraurbana in cui è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h. deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime previste dall'art. 51, commi 3, 4, 5, 6 e 14 del regolamento di esecuzione del codice Strada e dal Piano degli Impianti di cui all'art. 7 del presente regolamento:
 - a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 30 m. lungo le strade locali prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie;
3. La distanza dalla carreggiata dei mezzi pubblicitari viene misurata dalla proiezione a terra dell'estremità dell'impianto più vicina alla carreggiata stessa.
4. All'interno del centro abitato la distanza dal limite della carreggiata varia a seconda delle dimensioni del mezzo pubblicitario, come previsto dal successivo art. 14.
5. Se le strutture aggettano sul marciapiedi o su area soggetta a passaggio pedonale queste devono rispettare un'altezza minima dal piano di calpestio di 2,20 m.
6. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
7. Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento dei mezzi pubblicitari già esistano ad una distanza dalla carreggiata inferiore a quella prevista, costruzioni fisse, muri, filari di alberi di altezza non inferiore a 3 m., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con detti elementi. Tali installazioni non debbono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

8. Le distanze indicate al comma 2 del presente articolo non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari aventi una superficie non superiore a m. 3,00 installati ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a mt. 10,00.

Art. 14 Dimensioni

1. Per gli impianti pubblicitari installati fuori dei centri abitati, si osservano le dimensioni di cui all'art. 48, comma 1, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada.
2. Per gli impianti pubblicitari diversi dalle preinsegne installati dentro i centri abitati, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, si osservano le dimensioni stabilite dal presente articolo:
 - a) se collocati lungo le strade, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, si osservano le seguenti dimensioni massime, a seconda della distanza dal limite della carreggiata:
 - 1) m 3 (tre) se installati da mt. 0,50 a mt. 3,00 dal margine della carreggiata;
 - 2) m 6 (sei) se installati oltre i mt. 3,00 dal margine della carreggiata.
 - b) se collocati lungo le strade, non parallelamente al senso di marcia dei veicoli:
 - 1) m 1 (uno) se installati da mt. 0,50 a mt. 3,00 dal limite della carreggiata;
 - 2) m 3 (tre) se installati oltre i mt. 3,00 dal limite della carreggiata.
3. Sono fatte salve eventuali prescrizioni, limitazioni o deroghe determinate dal Piano di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 15 Deroghe

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del codice della Strada, all'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E e F per ragioni d'interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, sempre che siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione. Le deroghe sono concesse tenendo conto dello stato dei luoghi, delle caratteristiche della viabilità e relativa segnaletica e sono valutate dal Comando Polizia Municipale, sentiti quando necessario per gli aspetti di specifico interesse, il Servizio Lavori Pubblici ed il Servizio Gestione del Territorio.
2. Le deroghe alle distanze non potranno comunque essere superiori alla metà delle distanze dall'art. 13 co. 2.
3. In attesa dell'adozione del Piano Generale degli Impianti le strutture pubblicitarie aventi dimensioni superiori a quelle indicate dal presente regolamento potranno essere autorizzate, tenendo presente le caratteristiche dei luoghi, previa eventuale direttiva della G.M.

CAPO III INSEGNE DI ESERCIZIO

Art. 16 Norme comuni

1. Fermo restando quanto disposto dalle precedenti norme, le insegne di esercizio sono sottoposte alla disciplina degli articoli che seguono.
2. Ai fini del presente Regolamento per “pertinenze accessorie” di cui all’art. 4, comma 3, debbono intendersi quegli spazi o aree adiacenti alla sede dell’attività e poste a servizio, anche non esclusivo, di essa per destinazione urbanistica o in base al titolo abilitativo riferito all’immobile in cui essa è collocata.
3. Nel caso in cui gli spazi o le aree di cui al precedente comma siano pertinenti a più attività, sarà possibile servirsi di un impianto pubblicitario unitario. In caso di nuovi insediamenti commerciali è’ facoltà dell’ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione richiedere una progettazione unitaria degli impianti.
4. Le insegne di esercizio e gli impianti di servizio possono essere eventualmente completati da orologio segna giorno-ora-temperatura. Tali impianti non potranno essere ubicati in centro storico e sulle coperture degli edifici.
5. Le insegne di esercizio non aderenti al fabbricato potranno essere installate nel numero di 1 per ogni attività ad eccezione di quelle collocate nelle zone di attività produttive così come definite dalle N.T.A del P.R.G.
6. Negli edifici dove siano presenti elementi architettonici ben definiti, le dimensioni ed il posizionamento delle insegne dovranno essere agli stessi adeguati.
7. La collocazione di insegne di esercizio è vietata sui parapetti di balconi, nelle luci delle finestre e sulle coperture, mentre l’installazione sulle facciate, comunque limitata al solo piano terra, è disciplinata dai successivi articoli. Sono fatte salve quelle esistenti, regolarmente autorizzate, che potranno essere mantenute fino al permanere delle attività segnalate o pubblicizzate.
8. Le insegne di esercizio devono essere fissate sugli edifici cui si riferiscono; se le attività interessate sono collocate ai piani superiori, primo compreso, devono essere installate sul portone d’ingresso o accanto ad esso sotto forma di targa. E’ consentito in tali ultimi casi, apporre vetrofanie sulle finestre.
9. Le insegne di esercizio potranno essere collocate anche nella parte superiore dell’apertura del vano porta, del vano vetrina, o sopra di essa con una larghezza massima a quella dell’apertura stessa, purchè vengano progettate in modo coerente alla facciata e collocate nel rispetto di eventuali elementi architettonici dell’edificio.
10. Nelle zone di attività produttive possono essere installate insegne in deroga a quanto previsto dai commi 7, 8 e 9.

11. E' fatto divieto di apporre le insegne di esercizio su portici e colonnati, fatta eccezione per quelle apposte direttamente sulle vetrine dei locali che vi si affacciano o sulle pareti di fondo.
12. Nel caso di vetrine contigue è ammessa la commistione tra diverse tipologie di insegne, purché presentino caratteristiche di continuità ed omogeneità (es. dimensioni, forma, tipo di illuminazione, materiale utilizzato ecc.)
13. Qualora per la situazione della facciata e delle aperture non sia consentita alcuna delle installazioni come in precedenza individuate, le insegne potranno essere posizionate internamente alla vetrina stessa in modo che risultino comunque visibili dall'esterno. Le stesse non potranno comunque essere a filo neon o a luce intermittente.

Art. 17
Dimensioni e distanze

1. Le insegne di esercizio poste in aderenza all'edificio potranno avere di norma un'altezza massima di m. 0,60 ed una larghezza massima pari all'apertura del vano porta e del vano vetrina. In base alle caratteristiche dell'immobile l'ufficio competente potrà autorizzare altezze diverse fino ad un massimo di m. 0,80.
2. Le dimensioni delle insegne collocate nelle pertinenze dell'esercizio, saranno determinate con le modalità di cui al precedente art. 13 comma 6.
3. Nelle more della redazione ed adozione del Piano Generale degli Impianti, gli impianti pubblicitari e le insegne di esercizio poste nell'ambito di pertinenza di insediamenti produttivi potranno raggiungere le seguenti dimensioni:
 - a) impianti ed insegne di esercizio posti sulla copertura dell'insediamento:
 - b) m. 30 con altezza non superiore ad 1/3 dell'altezza dell'edificio e lunghezza non superiore nel massimo alla sagoma dell'edificio;
 - c) per impianti ed insegne di esercizio posti a terra:
 - m. 20 con altezza massima non superiore a quella dell'edificio e distanza dai confini con aree pubbliche non inferiore a mt. 3,00.Le disposizioni del presente comma non si applicano alle insegne ed agli impianti pubblicitari a messaggio variabile.
4. La distanza minima dal limite della carreggiata per le insegne di esercizio poste non in aderenza per tutta la superficie a fabbricati è quella prevista dall'art. 14 del presente regolamento.
5. Le insegne di esercizio collocate in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati esistenti e collocate sopra al vano vetrina non sono soggette ai limiti di distanza imposti dall'art. 13.
6. Ugualmente non sono sottoposte ai suddetti limiti le insegne di esercizio parallele al senso di marcia dei veicoli, non aderenti a fabbricati e poste ad almeno m. 2 dal limite della carreggiata, se all'interno dei centri abitati, e a m. 3 fuori dai centri abitati.

Art 18

Insegne di esercizio installate all'interno del centro storico

1. Le insegne di esercizio installate all'interno del centro storico potranno essere collocate all'interno del vano vetrina o appese sulle pareti di fondo degli edifici.
2. Le insegne installate nel vano vetrina non potranno sporgere dal filo del fabbricato.
3. Le insegne poste sulla parete di fondo dovranno essere installate su lastra di vetro, metallo metacrilato ed avere:
 - la dimensione massima di cm 60 x 60 nel caso di affissione laterale;
 - l' altezza massima di cm 40;
 - la larghezza massima pari all'apertura del vano vetrina, nei casi di affissione al di sopra dello stesso.
4. In ogni caso le insegne potranno avere uno spessore massimo pari a cm 5.
5. Sono ammesse insegne a lettere separate a condizione che:
 - l'ingombro non superi quello previsto per le insegne installate al di sopra del vano vetrina
 - la sporgenza massima sia di cm 10;
 - siano realizzate in metallo o in altro materiale che abbia le medesime caratteristiche esteriori cromatiche e materiche.
6. Le insegne di esercizio che sono state oggetto di schedatura, in quanto elementi di supporto, sono soggette al solo restauro.
7. Sono vietate insegne di esercizio a bandiera eccettuate quelle indicanti i seguenti esercizi pubblici: bar, ristoranti, alberghi, tabacchi e farmacie. Quando consentite dovranno avere le seguenti caratteristiche: pannello sottile appeso delle dimensioni massime di mq 0,50 e pannello fisso per tabacchi e farmacie.
8. E' comunque ammessa l'installazione di insegne a fianco dell'entrata delle attività nei limiti dimensionali di cm 60x 60

Art. 19

Luminosità delle insegne di esercizio installate all'interno del centro storico

1. Le insegne installate all'interno del centro storico potranno essere luminose solo per luce indiretta, ad eccezione di quelle installate all'interno del vano vetrina e di quelle per tabacchi e farmacie. Non sarà possibile autorizzare sistemi di illuminazione indiretta che si avvalgano di faretti sostenuti da appositi bracci a sporgere per le insegne a bandiera.
2. E' ammessa la retroilluminazione.
3. E' vietato l'utilizzo di filo neon.

Art. 20

Insegne di esercizio installate all'interno delle zone di recupero

1. Le nuove insegne commerciali installate all'interno di zone di recupero dovranno essere contenute all'interno del vano di accesso ai locali o del vano vetrina dove si svolge l'attività pubblicizzata, non fuoriuscire dal filo del fabbricato, rispettare l'architettura della facciata dell'immobile interessato ed avere larghezza massima pari all'apertura del vano.
2. Nel caso in cui il vano d'accesso o il vano vetrina abbia un'altezza limitata, tale da non poter ospitare le insegne, queste potranno essere ancorate sulle pareti di fondo degli edifici, al di sopra del vano vetrina (o accesso), con altezza massima di cm 40 e lunghezza pari all'apertura, o al lato della vetrina stessa (o accesso) per una dimensione massima di cm 60x60 e uno spessore massimo di cm. 7, realizzate su lastra di vetro, metallo e metalicrato.
3. Non sono ammesse insegne a bandiera ad esclusione di quelle a servizio di bar, ristoranti, attività ricettive, tabacchi e farmacie.
4. Sono ammesse insegne a lettere separate a condizione che l'ingombro non superi quello previsto per le insegne installate al di sopra del vano vetrina, abbiano una sporgenza massima di cm 10, siano realizzate in metallo o in altro materiale che abbia le medesime caratteristiche esteriori cromatiche e materiche.

Art. 21

Luminosità delle insegne di esercizio installate all'interno delle zone di recupero

1. Le insegne installate all'interno delle zone di recupero potranno essere luminose nei limiti di quanto previsto dall'art. 19.

CAPO IV TENDE E BACHECHE

Art. 22

Disciplina dell'impianto pubblicitario su tende

1. Eventuali scritte pubblicitarie su tende autorizzate ai sensi del regolamento edilizio dovranno essere collocate esclusivamente sulla parte anteriore delle stesse, in basso e potranno avere caratteri di altezza massima pari a 15 cm.

Art. 23

Bacheche

1. Le bacheche come definite dall'art. 4, co. 13, sono destinate all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di informazione o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici o di interesse pubblico, partiti politici e associazioni varie.

2. Le bacheche possono essere installate inoltre da attività turistico-produttive o extralberghiere, rivendite tabacchi, ristoranti, pubblici esercizi e farmacie purchè con funzione porta menù, listino prezzi o segnalazione di turni.
3. Le bacheche possono infine essere destinate a contenere informazioni o messaggi pubblicitari commerciali di altro genere, purché collocate sui prospetti dei fabbricati ove insiste l'attività pubblicizzata.
4. E' consentita, al di fuori dei limiti di cui al co. 3, il collocamento di bacheche o vetrinette porta locandine cinematografiche e teatrali.
5. In centro storico le bacheche dovranno essere realizzate in legno e vetro e avere le dimensioni massime di cm 85 x 60, escluso infisso, comunque orientate ed avere spessore massimo di cm. 8.
6. All'interno delle zone di recupero le bacheche, delle stesse dimensioni massime previste dal comma precedente, dovranno essere realizzate di norma in legno e vetro; è ammesso anche l'utilizzo di ferro verniciato o brunito o alluminio elettroverniciato dei colori grigio o nero opaco con esclusione dell'alluminio anodizzato e di ogni altro materiale.
7. Nelle altre zone del comune, le bacheche dovranno avere dimensioni massime di cm 100 x 100 e spessore massimo di cm 10.
8. Nel caso di modifica di bacheche autorizzate, le stesse andranno adeguate alle nuove norme entrate nel frattempo in vigore.

CAPO V CARTELLI PUBBLICITARI

Art. 24

Collocazione, dimensioni e distanze

1. I cartelli stradali devono essere collocati nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 in merito a distanze, dimensioni e limiti dalla carreggiata.
2. All'interno delle sole zone di attività produttive non sono soggetti alle distanze di cui al citato art. 13, ad esclusione di quanto disposto in merito alla distanza dalle intersezioni:
 - a. i cartelli collocati in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati, che potranno essere installati nel complesso per una superficie massima pari al cinque per cento di quella del prospetto del fabbricato;
 - b. i cartelli collocati in modo parallelo al senso di marcia e di dimensioni massime di 3 mq, posti ad una distanza di almeno 3 m dalla carreggiata;
 - c. i cartelli collocati in modo parallelo al senso di marcia, di dimensione superiore ai 3 mq fino ad un massimo di 6 mq, posti ad almeno 6 mt. dalla carreggiata;
 - d. i cartelli collocati in modo parallelo al senso di marcia, di dimensione superiore ai 6 mq fino ad un massimo di 18 mq, posti ad almeno 8 mt. dalla carreggiata.

3. Il bordo inferiore dei cartelli deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore ad 1,50 m. rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente. Nel caso in cui il cartello aggetta su un'area destinata a transito pedonale, l'altezza di cui sopra non deve essere inferiore a mt 2,20.
4. Il messaggio pubblicitario rappresentato all'interno del cartello a carattere permanente, non potrà variare con cadenza inferiore ad un mese. La richiesta di variazione corredata da relativo bozzetto dovrà essere trasmessa al Comando della Polizia Municipale almeno 7 giorni prima e si intenderà accettata se non diversamente comunicato.
5. Non necessitano di autorizzazione i cartelli "AFFITTASI" e "VENDESI" aventi dimensioni non superiori a cm. 25 x 35, a condizione che siano affissi sul luogo (fabbricato, immobile, esercizio commerciale ecc.) oggetto dell'affitto o della vendita, siano in numero di 1 per ogni unità immobiliare interessata, ne riportino chiaramente la tipologia e l'indirizzo e siano posti in aderenza al fabbricato, con esclusione delle recinzioni in corrispondenza di intersezioni e curve.

CAPO VI PREINSEGNE E IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Art. 25 Caratteri delle preinsegne

1. E' vietato l'utilizzo di preinsegne (anche definite segnaletica stradale pubblicitaria) in modo difforme da quanto stabilito nel presente Regolamento o nel piano generale degli impianti.
2. La corretta applicazione delle preinsegne presuppone la efficiente e puntuale organizzazione della segnaletica stradale in generale, con particolare riguardo alla toponomastica e numerazione delle strade; il Piano provvede alla organizzazione e programmazione di tali necessità in conformità alle norme previste dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
3. E' ammesso l'abbinamento nella stessa struttura di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
4. Il Comune potrà prevedere la realizzazione di specifici impianti idonei alla collocazione delle preinsegne: in tali casi la domanda di autorizzazione è limitata alla installazione del pannello contenente il messaggio pubblicitario.

Art. 26 Dimensioni e distanze delle preinsegne

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m. x 0,20 m. e di superiori di 1,50 m. x 0,30 m.
2. L'impianto dovrà essere installato ad almeno 0,50 cm dal limite della carreggiata, considerando a tal fine il lato più sporgente dell'impianto stesso.

3. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le altre norme generali contenute dal regolamento e riferite ai mezzi pubblicitari.

Art. 27

Limiti di installazione delle preinsegne

1. Le preinsegne non potranno comunque essere installate nel centro storico né in corrispondenza degli edifici vincolati ed in quelli identificati come tali dal Piano Regolatore Generale.
2. Specifica deroga all'interno delle mura urbane, della Z.T.L. o delle aree pedonali, può essere prevista con atto della Giunta Municipale per l'installazione di sistemi di indicazione rivolti ad attività di ristorazione, che dovranno comunque rispettare specifici criteri urbanistici definiti dagli uffici competenti.

Art. 28

Pubblicità direzionale in occasione di eventi e manifestazioni

1. In occasione di eventi e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, sportivo, ricreativo, politico e comunque di interesse pubblico, è consentita l'installazione di forme di pubblicità direzionale tali da creare un itinerario stradale che conduca al luogo di svolgimento della manifestazione o dell'evento, nei luoghi e secondo le indicazioni dettate dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La pubblicità di cui al comma precedente ha carattere provvisorio e potrà avere durata limitata al periodo intercorrente tra il giorno precedente all'inizio della manifestazione e dell'evento e il giorno successivo allo stesso.
3. La rimozione dovrà avvenire inderogabilmente entro le 48 successive alla scadenza del titolo autorizzatorio. In caso di inadempimento il comune procederà alla rimozione a carico del promotore dell'evento in solido con il trasgressore.

Art. 29

Impianti pubblicitari di servizio

1. Gli impianti destinati ad effettuare la pubblicità di servizio, come definiti all'articolo 4 comma 17, possono essere autorizzati:
 - a) previa redazione di un progetto generale qualora il soggetto proponente rivesta carattere pubblico o di interesse collettivo;
 - b) secondo le previsioni del *piano* laddove si tratti di installazioni singole o puntuali da parte di soggetti privati;
 - c) previo espletamento di procedure concorsuali su iniziativa dell'Amministrazione Comunale ed in tal caso anche in variante o in assenza di previsioni del *piano*.
2. In assenza del Piano Generale degli Impianti i servizi comunali interessati, individuati nel Comando della P.M., Servizio Gestione del Territorio, Servizio Ambiente e Servizio LL.PP. definiranno gli indirizzi da seguire in sede di progettazione riguardanti caratteristiche strutturali,

dimensioni, distanze e localizzazioni degli impianti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23 comma 1 del C.d.S.

3. L'approvazione del progetto di cui al comma precedente è comunque subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal codice e dal relativo Regolamento di attuazione.

CAPO VII PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

Art. 30 Norme comuni

1. La apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli è consentita secondo le norme dell'art. 23, comma 2, del codice della Strada, e del presente regolamento.
2. I pannelli pubblicitari o le superfici destinate al messaggio pubblicitario, non potranno in ogni caso essere luminose.
3. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa, può essere effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 57, comma 1, del regolamento di esecuzione al Codice della Strada.
4. La pubblicità non luminosa per conto di terzi sui veicoli può essere effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 57, comma 2 e 3, del regolamento di esecuzione del codice della Strada.
5. Per l'effettuazione di pubblicità sui veicoli mediante l'utilizzo di pellicole rifrangenti, si osservano le disposizioni di cui all'art. 57 comma 4 del regolamento di esecuzione del codice della Strada.
6. La pubblicità sui veicoli comunque effettuata è assoggettata alla limitazione e prescrizioni di cui all'art. 57 commi 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione del codice della Strada.
7. Per l'effettuazione della pubblicità sui veicoli non è richiesta una specifica autorizzazione, ma solo la puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalle specifiche norme di legge e quelli relativi al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.
8. Il soggetto passivo è tenuto pertanto alla effettuazione della dichiarazione di cui all'art. 8 decreto legislativo 507/93 ed alla conservazione della attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta: tale documentazione, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del decreto legislativo 507/93 deve essere esibita a richiesta degli agenti autorizzati.
9. Su tutto il territorio comunale, sia su area pubblica che privata in vista di area pubblica, è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni e art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R. n. 495/92 e sui rimorchi aventi le medesime caratteristiche, che si trovino o meno agganciati al veicolo trainante. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

10. I veicoli di cui al precedente comma 9 avranno la possibilità di effettuare brevi soste di emergenza, per un tempo massimo di 15 minuti riscontrabile mediante l'esposizione di disco orario o altra segnalazione scritta esposta e ben leggibile sul cruscotto del veicolo, nelle località elencate in apposito provvedimento della Polizia Municipale.
11. Con atto della G.M. saranno individuate aree sulle quali i veicoli di cui al precedente comma 9 potranno sostare previa corresponsione di un canone.

Art. 31
Sanzioni accessorie

1. I veicoli ad uso speciale precedentemente individuati, nonché i rimorchi, in sosta su area pubblica o privata aperta all'uso pubblico che violano le disposizioni previste dall'art. 30 comma 9 del presente regolamento sono soggetti a immediata rimozione a spese del proprietario del mezzo.
2. La rimozione si applica anche ai mezzi pubblicitari posti in sosta sulle aree di cui all'art. 30 co. 11, quando non sia stato corrisposto il canone dovuto.

Art. 32
Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati

1. La pubblicità eseguita con aeromobili, mongolfiere mediante scritte e striscioni è consentita senza alcuna autorizzazione comunale. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi di volo.
2. I palloni frenati o simili sono consentiti in occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi in cui si svolgono e sono soggetti all'autorizzazione prevista dal presente regolamento solo nel caso in cui rechino messaggi pubblicitari estranei alla manifestazione. Resta ferma l'applicazione di altre norme specifiche applicabili alla fattispecie.

CAPO VIII
FORME DI PUBBLICITÀ TEMPORANEA

Art. 33
Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica veicoli può essere effettuata soltanto in forma itinerante e negli orari di seguito indicati:
 - a. dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
2. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone individuate dal piano di zonizzazione acustica comunale di classe 1 ed in particolare in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, in prossimità di ospedali e case di cura.

Art. 34

Striscioni, locandine, stendardi, bandiere, transenne

1. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere è ammessa unicamente per pubblicizzare iniziative commerciali, manifestazioni e spettacoli durante la settimana precedente ed il periodo di svolgimento fino alle 24 ore successive.
2. E' vietata l'installazione di striscioni, locandine e stendardi sulle cancellate o recinzioni di edifici sia pubblici che privati sia all'interno che all'esterno dei centri abitati.
3. In ogni caso il montaggio deve essere eseguito con l'adozione delle opportune misure di sicurezza sia nei confronti degli installatori che della circolazione stradale.
4. La rimozione dovrà avvenire entro le 48 ore successive alla data dell'evento. In caso di mancato adempimento il comune procederà alla rimozione a carico del promotore dell'evento in solido con il soggetto installatore.
5. Le locandine ed i manifesti utilizzati per la pubblicità temporanea, così come definita nel presente articolo, se posizionati o affissi sulla vetrina di esercizi commerciali o sulla soglia dello stesso purché in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, non necessitano di autorizzazione.
6. La collocazione di bandiere può avvenire su suolo privato pertinente all'attività o alla manifestazione pubblicizzata purché non impedisca la visibilità della segnaletica nel senso di marcia, secondo i criteri individuati dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, in relazione allo stato dei luoghi e delle caratteristiche dello strumento pubblicitario di cui si richiede l'installazione. In nessun caso la proiezione della bandiera dovrà ricadere su suolo pubblico.
- 6 bis. E' sempre ammessa l'installazione di bandiere riportanti il marchio della casa produttrice all'interno delle aree dei concessionari di vendita dei veicoli, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Comando di Polizia Municipale in sede di rilascio dell'autorizzazione.
7. E' consentito l'utilizzo di transenne mobili recanti messaggi pubblicitari, anche commerciali, durante lo svolgimento di manifestazioni che ne richiedono l'uso. L'installazione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione e alle 24 ore precedenti e successive; decorse queste ultime la rimozione dovrà avvenire a cura del soggetto che le ha posizionate. In caso di mancato adempimento il comune procederà alla rimozione coattiva degli impianti a spese degli interessati.

Art. 35

Pubblicità effettuata da circhi e spettacoli viaggianti

1. La pubblicità temporanea effettuata da circhi e da spettacoli viaggianti deve essere eseguita secondo le prescrizioni date di volta in volta dal responsabile del procedimento e riportate nell'atto autorizzativo.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento a favore della Tesoreria comunale di un deposito cauzionale a garanzia della rimozione dei mezzi pubblicitari da installarsi, di importo variabile tra un minimo ed un massimo individuato da apposita determina del dirigente del servizio competente e commisurato al numero e alla tipologia degli impianti indicati nella richiesta di autorizzazione.

Art. 36

Segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a. all'interno di aree, anche ad uso pubblico, di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.
2. Per essi non si applicano i limiti di cui all'art. 11 e le distanze di cui all'art. 13 del presente regolamento, con esclusione di quelle relative ai segnali stradali orizzontali.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione relativa alla posa di segni orizzontali reclamistici di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il persistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio in danno all'adempiente.

CAPO IX

ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 37

Pubblicità nei cantieri

1. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci o i ripari di ogni genere, ivi compresi le recinzioni dei cantieri edili, posti su suolo pubblico, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze del cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto.
2. Detti spazi, che il comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria.

Art. 38

Ubicazione di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nei parcheggi

1. All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di insegne di esercizio collocate sul bordo ed in aderenza delle pensiline poste a coperture degli impianti e ai fabbricati. E' altresì consentita l'installazione di un'insegna di esercizio collocata nelle pertinenze dell'area delle

dimensioni massime di mq 4. La proiezione a terra del mezzo pubblicitario non deve ricadere in alcun modo sul suolo pubblico e la struttura di sostegno deve essere infissa nell'area privata o data in concessione.

2. La suddetta disposizione si applica anche per il collocamento di un ulteriore manufatto, se disgiunto dall'insegna recante l'indicazione dei prezzi del carburante. Altri messaggi quali ad esempio: Self Service, Diesel, benzina verde, bar ecc. devono trovare collocazione in allineamento verticale all'impianto relativo all'insegna oppure a quello contenente i prezzi delle benzine. Per tali mezzi pubblicitari non si applica la disposizione in riferimento ai limiti di superficie di cui al presente articolo.
3. I mezzi pubblicitari a carattere permanente di contenuto diverso da quello previsto dal co. 1, devono essere posizionati ad almeno mt. 3 dal confine dell'area di proprietà o concessa e sono soggetti alle altre prescrizioni o limitazioni poste dal presente regolamento in relazione alla tipologia del mezzo o impianto pubblicitario.
4. I cartelli autoportanti non luminosi di modeste dimensioni riportanti le indicazioni "aperto-chiuso" vanno esposti all'interno dell'area di distribuzione carburanti sia privata che data in concessione.
5. L'esposizione pubblicitaria temporanea deve trovare collocazione totalmente all'interno dell'area di distribuzione carburante, con divieto di ancoraggio a manufatti preesistenti sul fronte strada quali insegne, prezziari, pali della pubblica illuminazione, alberi e nel rispetto delle disposizioni del codice e del regolamento di attuazione.
6. La superficie complessiva dell'insegna di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fissi o temporanei non potrà superare il 10% della superficie dell'area della stazione di servizio entro i centri abitati e dell'8% fuori dai centri abitati.
7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata l'apposizione per ogni senso di marcia di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburanti e stazioni di servizio della superficie massima di mq. 4.
8. La superficie complessiva dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari installati all'interno delle aree di parcheggio non potrà superare il 10% della superficie destinata a parcheggio.
9. Il limite di cui al precedente comma non si applica per le aree di parcheggio aventi impianti eccedenti detta percentuale, già installati all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 39

Pubblicità di eventi di carattere religioso

1. Sugli edifici di culto è consentita la pubblicizzazione di eventi o messaggi a carattere religioso a condizione che gli strumenti utilizzati siano installati in posizione parallela o aderente al fabbricato e abbiano superficie non superiore al 10% della facciata dell'immobile.

Art. 40

Pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini o sandwich

1. In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini, fotografie, avvisi in genere, esercitata in forma ambulante ovvero a mezzo di automezzi o aeromobili in movimento.
2. Non è consentita la pubblicità effettuata con persone circolanti con cartelli, ad esclusione delle forme tipo "sandwich".

Art. 41

Pubblicità nelle edicole

1. Nelle edicole, la pubblicità di quotidiani, periodici o altre pubblicazioni è consentita in aderenza alle pareti interne o esterne, per una superficie massima di mq. 2,00 ovvero nelle aree di proprietà con esclusione del suolo pubblico.

TITOLO IV
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

CAPO I
TARIFFE

Art. 42

Classificazione del Comune

1. Nel territorio di questo Comune la cui popolazione residente al 31.12.2006 è di n. 42.714 unità, si applicano, per la determinazione dell'imposta e dei diritti, le tariffe stabilite dal Decreto 507 per i Comuni classificati in classe III[^] aumentate del 10% ai sensi del DPCM 16/2/2001.

Art. 43

Maggiorazione stagionale

1. Stante la rilevanza dei flussi turistici interessanti il territorio, durante il periodo stagionale da 1.7 al 31.8 si applica una maggiorazione pari al 10% delle tariffe relative alla pubblicità di durata non superiore a 3 mesi di cui agli artt. 12, 2° comma, 14, commi 2, 3, 4 e 5 e dell'art. 15 del Decreto 507 nonché della tariffa base per le pubbliche affissioni di carattere commerciale di cui all'art. 19 del Decreto stesso.

Art. 44
Categorie delle località

1. Le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4, 2° comma del Decreto 507:

a) CATEGORIA SPECIALE comprendente le seguenti vie comunali:

V .lo Accorretti
L.go Affede
Via Aleandri
Via D. Alighieri
L.go Amendola
P .zza Annessione
Via Ariani
T.sa Armaroli
Via Armaroli
Via Asilo
L.go Aurispa
V.lo Barnabiti
Via Basily
P.zza Battisti
L.go Beligatti
Via Berardi
V.lo Bernardini
P.ggia Biblioteca
Via Braccialarghe
Via Buonaccorsi
C.so Cairoli
Via Carducci
V.le Carradori
V.lo Casarino
Via Cassiano da F.
V.lo Cassini
Via Catenati
C.so Cavour
Via Ciccarelli
Via Colli di Montalto
V.lo Coltelli
Gall. Del Commercio
V.lo Compagnoni
V.lo Consalvi
Via Contini
Via del Convitto
Via Corridoni
Via Costa
Via Crescimbeni
Via Crispi
Via Cucchiari
Via De Amicis
Via De Vico

Giardini Diaz
P.ggia dell'Erta
Via Esposito
V.lo Ferrari
V.lo Ferri
P.ggia Floriani
P.za Garibaldi
Via Garibaldi
Via Gigli
Via Gioberti
Via G. da Majano
Via Gramsci
Via Illuminati
P.za Indipendenza
Viale Indipendenza (fino al n.c. 100)
Via Isonzo
Via T.Lauri
V.lo Lazzaroni
V.le Leopardi
P.za Libert 
Galleria Luzio
Via Marchetti
P.za Marconi
V.lo Marefoschi
V.le Martiri Libert 
C.so Matteotti
Via Mazenta
P.za Mazzini
Giardini Mazzini
Via Merelli
Via Don Minzoni
Via Moje
V.lo Monachesi
Via Morbiducci
Via Morelli
Via Mozzi
Via Niccolai
P.za Oberdan
Via Pace (fino al n.c. 162)
Via Pancalducci (fino ingresso cimitero 2/86 --1/7)
Via Pannelli
Via D. Pantaleoni
Via M. Pantaleoni
Via Pergolesi
Via Pescheria Vecchia
Via Pianesi
V.le Piave
P.ta Picena
P.za Pizzarello
V.le Puccinotti
Via IV Novembre
V.lo Ranaldi
C.so Repubblica
Via D. Ricci

Via E. Ricci
Via P. Matteo Ricci
Via Roma (dall'incrocio con Via Spalato fino incrocio con via Mattei)
Via L. Rossi
P.za L. Rossi
Via Rossigni
V.lo Rota
V.lo San Carlo
Via San Francesco
Via San G. Bosco
V.lo San Lorenzo
V.lo Santa Flora
Via Santa Lucia
Via Santa Maria Porta
P.za S. Vincenzo Strambi
Belvedere Sanzio
P.za N. Sauro
Galleria Scipione
V.lo delle Scuole
Via Severini
V.lo Sferisterio
Via dei Sibillini
Via Spalato
Via Spontini
V.lo Tornabuoni
Piaggia della Torre
V.lo Torri
P.za XXX Aprile
Via XXX Aprile
Via Trento
V.le Trieste
V.lo Ulissi
Piaggia dell'Università
Via Valadier
Via Velini (fino al n.c. 203)
P.za XXV Aprile
Via XXIV Maggio
Via XX Settembre
Via Verdi
V.lo Viscardi
P.za della Vittoria
P.za Vittorio Veneto
Foro Volontari del Sangue
Via Zara

- b) CATEGORIA NORMALE: comprendente tutte le altre vie del territorio comunale.
2. La pubblicità e le pubbliche affissioni di carattere commerciale che si realizzano nelle località di categoria speciale sono soggette ad una maggiorazione del 150%.

Art. 45
Riduzione dell'imposta

1. La riduzione della tariffa alla metà per la pubblicità imponibile, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopi di lucro, come previsto dall'art. 16 lett. a) del Decreto 507, compete quando i soggetti predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali.
2. La concessione della riduzione della tariffa, prevista dalla lett. b dell'art. 16 del Decreto 507, è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale, partecipante o patrocinante, attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria.

Art. 46
Modalità di applicazione dell'imposta

1. Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'art. 7 del Decreto 507.
2. La norma contenuta nel comma 3 del citato art. 7 non è applicabile quando i mezzi pubblicitari siano bifacciali per i quali le due superfici sono da considerare in modo autonomo e separato ai fini del calcolo dell'imposta.

TITOLO V
PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47
Servizio obbligatorio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 48
Tipologia e quantità degli impianti pubbliche affissioni

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni installati nel territorio comunale sono suddivisi come segue:

CATEGORIA SPECIALE
mq. 1902 fogli n. 2756

CATEGORIA NORMALE
mq. 1467 fogli n.2097

TOTALE mq 3369 fogli n. 4853

2. Alla superficie per affissioni dirette è stato attribuito il 10% dell'intera superficie degli impianti pari a mq 370 localizzati nei muraglioni di accesso al parcheggio Garibaldi.

Art. 49

Timbratura manifesti

1. I manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'Ufficio Affissioni con speciale timbro portante, oltre all'indicazione dell'Ufficio medesimo, anche la data di scadenza dell'affissione.

Art. 50

Elenco delle posizioni

1. Come stabilito dal 3° comma dell'art. 22 del Decreto 507, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa.
2. Il predetto elenco è recapitato agli utenti a mezzo del servizio postale quando i medesimi, unitamente alla richiesta, consegnino apposita busta completa anche dell'affrancatura.

Art. 51

Mantenimento dell'efficacia delle affissioni

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, l'Ufficio, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente anche via fax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.
4. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.
5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

Art. 52
Esecuzione del servizio

1. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a un'ora e mezza precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano sempreché preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.
2. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un'ora precedente a quella di chiusura dell'ufficio.
3. Gli annunci mortuari nei giorni prefestivi e nelle ore pomeridiane vengono affissi dal personale incaricato dall'Ufficio.
4. Nel caso di due giorni consecutivi festivi il servizio viene effettuato il primo giorno in ore antimeridiane.

Art. 53
Spostamento degli impianti

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.
2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

TITOLO VI
PROCEDIMENTI ABILITANTI E SANZIONATORI

CAPO I
DOMANDE E AUTORIZZAZIONI

Art. 54
Autorizzazione pubblicità ordinaria

1. L'installazione di impianti pubblicitari nell'ambito del territorio del comune deve essere preventivamente autorizzata ai sensi dell'art. 3 del D. L.vo 507/93 e dell'art. 23, commi 4 e 5, del Codice della Strada, quando il mezzo pubblicitario sia collocato lungo le strade o in vista di esse.
2. In conformità ai principi stabiliti dalla legge 241/90, in materia di semplificazione amministrativa, nei casi in cui il rilascio della autorizzazione di cui al precedente comma 2, compete al comune, viene rilasciato un unico titolo ai sensi di entrambe le normative.

3. L' autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, previa acquisizione di eventuali nullaosta o autorizzazioni di competenza di altri soggetti, autorità o enti (ANAS, Provincia, Regione, FF.SS., ecc.)

Art. 55

Presentazione della domanda di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità o propaganda lungo le strade o in vista di esse deve presentare apposita domanda in carta legale in conformità al fac-simile all'uopo predisposto dal Servizio competente.
2. Per installazioni all'interno dei centri abitati la domanda va presentata al Comune.
3. Per le installazioni fuori dai centri abitati la domanda va presentata all'Ente proprietario della strada.
4. Per le installazioni riguardanti tratti di strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti la domanda va presentata al Comune unitamente al nulla-osta rilasciato dall'Amministrazione Provinciale quale Ente proprietario della strada.

Art. 56

Domanda di autorizzazione e relativi allegati

1. La domanda di cui al precedente art. 39 c. 1. deve essere presentata all'ufficio preposto e in essa devono essere riportati:
 - a) generalità, residenza, codice fiscale, recapito telefonico del richiedente se persona fisica; generalità, qualifica del referente, sede legale, partita IVA e recapito telefonico se persona giuridica;
 - b) tipologia dello strumento pubblicitario;
 - c) dell'indirizzo o quant'altro sia necessario per l'esatta individuazione del luogo ove s'intende installare l'impianto;
 - d) sommaria descrizione dello stesso.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) planimetria della zona ove s'intende eseguire l'installazione riportando sulla stessa il punto preciso, l'orientamento e la distanza dalla strada;
 - b) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario con indicazione delle dimensioni, dei materiali, forme e caratteristiche;
 - c) fotografie a colori o simili dalle quali risulti la posizione in relazione all'edificio o all'area specifica e dalle quali sia possibile individuare l'ambiente circostante, nonché il contesto architettonico del quale fa parte;
 - d) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato;
 - e) atto di assenso a firma del proprietario, se diverso dal richiedente o dal Comune;
 - f) autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 con la quale si attesti che il manufatto che s'intende collocare è stato calcolato, sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;

- g) eventuale nulla-osta dell'Ente proprietario della strada, se diverso dal Comune, dal quale si evinca con chiarezza l'impianto cui si fa riferimento.
3. Gli elaborati di cui al comma precedente devono essere presentati in duplice copia, una delle quali sarà riconsegnata al richiedente unitamente all'autorizzazione della quale farà parte integrante.

Art. 57

Istruttoria e rilascio del titolo autorizzatorio

1. L'ufficio cura l'istruttoria della pratica effettuando i sopralluoghi e le verifiche necessarie all'emanazione dell'atto.
2. Quando la collocazione dell'impianto o del mezzo pubblicitario ricada su area demaniale ed implichi particolari problemi non contemplati dal presente Regolamento, saranno richiesti i necessari pareri agli uffici competenti.
3. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale.
4. I termini di cui al comma precedente possono essere sospesi nel caso in cui il responsabile del procedimento, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, ritenga necessario acquisire chiarimenti o documentazione integrativa diversa da quella prescritta. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
5. In caso di mancato ricevimento della suddetta documentazione entro il termine di 15 giorni dalla data d'invio della richiesta, la domanda viene archiviata dandone comunicazione al richiedente.
6. Qualora l'ufficio preposto accerti l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dichiara, con apposito atto, l'irricevibilità della domanda.
7. L'eventuale diniego al rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicato, con motivazione, entro il termine del precedente comma 3.
8. La comunicazione al richiedente di avvenuto rilascio o di diniego dell'autorizzazione potrà essere effettuata anche tramite fax o e-mail, se da questi comunicati all'atto della domanda.
9. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità, i corrispettivi per:
 - a. Istruttoria sopralluogo;
 - b. Rilascio autorizzazione;
 - c. Canone annuo in quanto dovuto;
 - d. Deposito cauzionale in caso di installazione su suolo pubblico.
10. Gli importi relativi ai corrispettivi di cui sopra saranno determinati, disciplinati ed aggiornati con atto della Giunta Municipale, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della Strada.

11. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto le ricevute dei versamenti relativi ai corrispettivi sopra indicati e, nel caso di impianti luminosi, certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto elettrico a norma di legge.

Art. 58

Caratteri dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata in bollo, ha validità triennale ed è rinnovabile su richiesta del soggetto intestatario, purché sussista la conformità alla disciplina vigente al momento dell'istanza di rinnovo.
2. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa ed a tal fine è sufficiente la presentazione della sola domanda in bollo recante gli estremi dell'atto da volturare, che deve essere ancora efficace ed in corso di validità, da produrre entro sessanta giorni decorrenti dalla data dell'atto di trasferimento. L'istanza di rinnovo legittima il richiedente ad utilizzare il mezzo esistente fino al rilascio o al diniego del provvedimento di voltura. Nel caso di modifica dell'impianto e o del messaggio pubblicitario, sarà comunque necessaria previa autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata fatti salvi diritti di terzi.
4. Il possesso dell'autorizzazione è necessario per l'installazione dell'impianto di pubblicità richiesto. L'atto formale autorizzatorio deve essere esibito a richiesta degli addetti alla vigilanza.
5. Nel caso di pubblicità di tipo permanente, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato sul mezzo pubblicitario deve farne domanda all'ufficio competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta, decorsi i quali si intende rilasciata.

Art. 59

Rinnovo dell'autorizzazione

1. Decorso il termine triennale di validità dell'autorizzazione, l'interessato deve presentare domanda al fine di ottenere il rinnovo del provvedimento almeno 60 giorni prima della scadenza naturale.
2. La domanda di rinnovo deve contenere gli estremi dell'autorizzazione originaria e deve recare in allegato una autodichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto e del permanere delle condizioni di stabilità e proseguimento dell'attività manutentiva, nonché della conformità alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione non può essere concesso se non è stato regolarmente effettuato il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico nei casi previsti.
4. Nel caso in cui l'istanza di rinnovo non sia accolta, l'impianto o il mezzo pubblicitario va rimosso a cura e spese del proprietario; in caso di inottemperanza il comune provvede alla rimozione a spese dell'interessato.

Art. 60
Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione degli impianti e dei mezzi pubblicitari ed effettuare tutte le operazioni necessarie al loro buon mantenimento;
 - b) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite all'atto del rilascio dell'autorizzazione o successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - c) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza accertate dagli uffici competenti o di motivata richiesta da parte dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - d) applicare su ogni impianto o mezzo pubblicitario autorizzato la targhetta d'identificazione contenente i seguenti dati:
 - amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - soggetto titolare;
 - numero dell'autorizzazione;
 - progressiva chilometrica del punto d'installazione;
 - data di scadenza.
2. Il titolare dell'autorizzazione non può mantenere la struttura destinata alla pubblicità priva del messaggio per un periodo superiore a 30 giorni dall'installazione o dalla rimozione del precedente messaggio.
3. Costituisce "messaggio pubblicitario" l'avviso di disponibilità del mezzo o dell'impianto.
4. E' fatto obbligo al cessato utilizzo dell'impianto, di rimuovere entro 30 giorni, oltre al messaggio pubblicitario, la struttura di sostegno.

Art. 61
Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono motivo di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o, nel caso di insegne di esercizio, il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b) l'annullamento, la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità del titolo per l'esercizio dell'attività pubblicizzata ovvero l'accertata illegittimità della destinazione d'uso dei locali ove si svolge l'attività;
 - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui lo stesso fa riferimento;
 - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione, fatti salvi gli eventuali provvedimenti sanzionatori;
 - e) la mancata installazione del messaggio pubblicitario entro 60 giorni dalla data di ritiro dell'atto stesso;
 - f) il mancato ritiro dell'atto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.

2. L'avvenuta decadenza deve essere pronunciata con apposito provvedimento nel quale si dispone la contestuale rimozione dell'impianto a cura e spese del titolare o, qualora questi non provveda nei termini previsti, a cura dell'Ente in danno dell'inadempiente.

Art. 62
Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata:
 - a) per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico;
 - b) in caso di modifica dell'assetto viabile o del traffico dalla quale consegue l'incompatibilità con quanto autorizzato;
 - c) nel caso di mancato pagamento nei termini del canone dovuto per la pubblicità.
2. Le revoche devono essere pronunciate con apposito provvedimento col quale si dispone la contestuale rimozione dell'impianto a cura e spese del titolare o, qualora questi non provveda nei termini previsti, a cura dell'Ente in danno dell'inadempiente.

Art. 63
Sospensione e modifica dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione, per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, può essere sospesa o modificata sia nei termini che nelle condizioni specifiche. In caso di sospensione vi è il diritto al rimborso delle tasse eventualmente già versate.
2. Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario per motivi di riordino ambientale, demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione all'interessato almeno 30 giorni prima.
3. Nei casi in cui il materiale da rimuovere impedisca l'inizio o il proseguimento di lavori, in particolare di opere pubbliche, l'ordine di rimozione è assunto con apposito provvedimento dirigenziale.
4. Non sussiste nessun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi ai sensi del presente articolo, né nella medesima posizione, né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi, spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste dal presente Regolamento. La ricollocazione avviene, di norma, secondo i principi contenuti nell'art. 58 comma 2, del Reg. di attuazione del C.d.S.
5. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino dei luoghi, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.
10. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo, per il titolare, di ripristino della situazione antecedente.

11. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato ai sensi del presente articolo, deve essere apposto un contrassegno (o targhetta) di identificazione, realizzato e posizionato, anche per gli Impianti in luoghi diversi dalle strade, secondo le prescrizioni dell'art. 55 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
12. All'interno del centro abitato, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio riportato sul mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ufficio competente che è tenuto a rispondere (con motivazione in caso di diniego) entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali l'autorizzazione s'intende rilasciata. Il messaggio pubblicitario non potrà comunque essere variato prima di tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione o di successive analoghe modifiche.
13. Le autorizzazioni di insegne di esercizio decadono all'atto della cessazione dell'attività cui si riferiscono ed il titolare è tenuto alla rimozione delle stesse entro i 15 giorni successivi la cessazione effettiva dell'attività; in caso contrario si provvederà d'ufficio con le procedure e le modalità di cui all'art. 56 del regolamento di esecuzione del C.d.S.

CAPO II

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 64 Sanzioni

1. All'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni si applicano le sanzioni tributarie e gli interessi di cui all'art. 23 decreto legislativo 507/93.
2. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
3. Le violazioni alle norme del presente regolamento che costituiscono infrazione al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dall'art. 23 commi 11, 12 e 13 del Codice della Strada, secondo le modalità di cui al titolo VI del codice stesso.
4. Alle violazioni relative alle disposizioni date dal presente Regolamento in materia di svolgimento della pubblicità, nonché a quelle date con i provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui all'art. 23 e 24 del decreto legislativo 507/93.
5. Il termine per la rimozione di cui all'art. 24 comma 2 decreto leg.vo 507/93 è fissato in giorni 15, fatti salvi i casi di immediato pericolo per la sicurezza delle persone, per i quali il termine è stabilito dall'organo di vigilanza che accerta la violazione.
6. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, quando integrano fattispecie diverse da quelle di cui ai commi precedenti, sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00.

Art. 65

Rimozione e sequestro degli impianti e mezzi pubblicitari abusivi o in cattivo stato di manutenzione

1. In tutte le ipotesi di rimozione previste dal presente regolamento e non direttamente disciplinate dall'art. 23 del codice della strada e dall'art. 31 del presente regolamento, il servizio competente dispone la rimozione degli impianti e dei mezzi pubblicitari abusivi, indicando nell'apposito verbale di accertamento il termine di 15 giorni entro il quale l'interessato può provvedervi direttamente; in caso di inottemperanza, il comune provvede d'ufficio, addebitando agli interessati le spese sostenute.
2. Dell'avvenuta rimozione viene redatto verbale da notificare all'interessato.
3. Detta procedura deve essere adottata anche nel caso di impianti o mezzi pubblicitari in cattivo stato di manutenzione o conservazione, o comunque non più utilizzati. Nel caso in cui l'impianto o il mezzo pubblicitario, per la sua collocazione o il suo stato d'uso, possa essere di pregiudizio alla pubblica incolumità, la rimozione dovrà avvenire immediatamente.
4. Con apposito provvedimento, predisposto dall'ufficio che ha proceduto alla rimozione, gli impianti, i veicoli e i mezzi pubblicitari rimossi, possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, di custodia o di qualsiasi altro tributo o diritto eventualmente dovuti.
5. Nel caso di impianti dismessi collocati su aree private, l'obbligo di rimozione grava solidalmente sui proprietari dell'area.
6. Nel caso di mancato adempimento alla diffida di rimozione si provvederà a distinta sanzione a carico degli obbligati.

Art. 66

Conservazione e vendita del materiale rimosso o sequestrato

1. Il materiale rimosso coattivamente può essere ritirato dagli interessati previo pagamento delle spese sostenute dal Comune per la rimozione e la custodia, nonché di eventuali altri costi affrontati dallo stesso per qualsiasi altra causa.
2. Prima della consegna, devono essere versati, inoltre, i diritti o l'imposta eventualmente dovuti, maggiorati dalle sovrattasse di legge.
3. Nel caso in cui il medesimo soggetto, per la stessa tipologia di impianto, reiteri per tre volte il comportamento che ha portato alla rimozione del materiale, questo può essere sequestrato ai fini della successiva confisca.

s:\segreteria consiglio\segrcons\anno2008\regolamenti\reg. disciplina e imposta pubblicità e affissioni.rtf

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
. Art. 1 - Ambito di applicazione e contenuto del Regolamento.....	2
. Art. 2 - Nozione di centro abitato.....	2
. Art. 3 - Imposta e diritti comunali.....	2
TITOLO II - IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI – DEFINIZIONI.....	3
. Art. 4 - Definizioni.....	3
. Art. 5 - Pubblicità permanente.....	5
. Art. 6 - Pubblicità temporanea.....	5
TITOLO III - IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI – NORME E DISCIPLINA.....	6
CAPO I - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE.....	6
. Art. 7 - Piano generale degli impianti.....	6
. Art. 8 - Pianificazione delle pubbliche affissioni.....	6
. Art. 9 - Pubblicità effettuata in spazi od aree comunali.....	7
CAPO II - DISCIPLINA GENERALE.....	7
. Art. 10 - Norme comuni.....	7
. Art. 11 - Limitazioni e divieti.....	8
. Art. 12 - Luminosità e illuminazione dei mezzi pubblicitari.....	9
. Art. 13 - Distanze.....	10
. Art. 14 - Dimensioni.....	11
. Art. 15 - Deroche.....	11
CAPO III - INSEGNE DI ESERCIZIO.....	12
. Art. 16 - Norme comuni.....	12
. Art. 17 - Dimensioni e distanze.....	13
. Art. 18 - Insegne di esercizio installate all'interno del centro storico.....	14
. Art. 19 - Luminosità delle insegne di esercizio installate all'interno del centro storico.....	14
. Art. 20 - Insegne di esercizio installate all'interno delle zone di recupero.....	15
. Art. 21 - Luminosità delle insegne di esercizio installate all'interno delle zone di recupero.....	15
CAPO IV - TENDE E BACHECHE.....	15
. Art. 22 - Disciplina dell'impianto pubblicitario su tende.....	15
. Art. 23 - Bacheche.....	15
CAPO V - CARTELLI PUBBLICITARI.....	16
. Art. 24 - Collocazione, dimensioni e distanze.....	16
CAPO VI - PREINSEGNE E IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO.....	17
. Art. 25 - Caratteri delle preinsegne.....	17
. Art. 26 - Dimensioni e distanze delle preinsegne.....	17
. Art. 27 - Limiti di installazione delle preinsegne.....	18
. Art. 28 - Pubblicità direzionale in occasione di eventi e manifestazioni.....	18
. Art. 29 - Impianti pubblicitari di servizio.....	18

CAPO VII - PUBBLICITÀ SUI VEICOLI	19
. Art. 30 - Norme comuni	19
. Art.31 - Sanzioni accessorie.....	20
. Art.32 - Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati.....	20
CAPO VIII - FORME DI PUBBLICITÀ TEMPORANEA.....	20
. Art. 33 - Pubblicità fonica.....	20
. Art. 34 - Striscioni, locandine, stendardi, bandiere, transenne	21
. Art. 35 - Pubblicità effettuata da circhi e spettacoli viaggianti.....	21
. Art. 36 - Segni orizzontali reclamistici	22
CAPO IX - ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ.....	22
. Art. 37 - Pubblicità nei cantieri	22
. Art. 38 - Ubicazione di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nei parcheggi	22
. Art. 39 - Pubblicità di eventi di carattere religioso	23
. Art. 40 - Pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini o sandwich.....	24
. Art. 41 - Pubblicità nelle edicole.....	24
TITOLO IV - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	24
CAPO I - TARIFFE	24
. Art. 42 - Classificazione del Comune	24
. Art. 43 - Maggiorazione stagionale.....	24
. Art. 44 - Categorie delle località.....	25
. Art. 45 - Riduzione dell'imposta.....	28
. Art. 46 - Modalità di applicazione dell'imposta	28
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI	28
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	28
. Art. 47 - Servizio obbligatorio	28
. Art. 48 - Tipologia e quantità degli impianti pubbliche affissioni.....	28
. Art. 49 - Timbratura manifesti	29
. Art. 50 - Elenco delle posizioni.....	29
. Art. 51 - Mantenimento dell'efficacia delle affissioni.....	29
. Art. 52 - Esecuzione del servizio	30
. Art. 53 - Spostamento degli impianti	30
TITOLO VI - PROCEDIMENTI ABILITANTI E SANZIONATORI	30
CAPO I - DOMANDE E AUTORIZZAZIONI.....	30
. Art. 54 - Autorizzazione pubblicità ordinaria	30
. Art. 55 - Presentazione della domanda di autorizzazione	31
. Art. 56 - Domanda di autorizzazione e relativi allegati	31
. Art. 57 - Istruttoria e rilascio del titolo autorizzatorio	32
. Art. 58 - Caratteri dell'autorizzazione	33
. Art. 59 - -Rinnovo dell'autorizzazione	33
. Art. 60 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	34
. Art. 61 - Decadenza dell'autorizzazione	34

. Art. 62 - Revoca dell'autorizzazione	35
. Art. 63 - Sospensione e modifica dell'autorizzazione	35
CAPO II - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI	36
. Art. 64 - Sanzioni	36
. Art. 65 - Rimozione e sequestro degli impianti e mezzi pubblicitari abusivi o in cattivo stato di manutenzione.....	37
. Art. 66 - Conservazione e vendita del materiale rimosso o sequestrato	37